

INFOSERVICE DATI S.R.L.

Circolare per i clienti del 3 maggio 2023

Circolare per il Cliente 3 maggio 2023

IN BREVE

- Approvati in CdM i nuovi provvedimenti in ambito lavoristico
- Aggiornate dall'AE le istruzioni del mod. 770/2023 le relative specifiche tecniche
- Nella legge di conversione del cd. decreto PNRR gli incentivi per chi assume i dottori di ricerca
- Gli incentivi occupazionali per le nuove assunzioni nell'ambito del contratto di espansione
- Misure in materia di welfare aziendale e datori di lavoro che assumono manodopera agricola
- Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore domestico
- INPS: gli importi per il 2023 di malattia, maternità, paternità e tubercolosi
- Le indicazioni INL del CCNL del settore sorveglianza antincendio

APPROFONDIMENTI

- Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto Lavoro: le novità più rilevanti
- Contratto di espansione e rispetto dei principi ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015
- Aggiornati dall'INPS i valori per il calcolo delle contribuzioni dovute e le somme da prendere a riferimento per altre prestazioni previdenziali

PRINCIPALI SCADENZE

INFOSERVICE DATI S.R.L.

Circolare per i clienti del 3 maggio 2023

IN BREVE

DIRITTO DEL LAVORO

Approvati in CdM i nuovi provvedimenti in ambito lavoristico

Comunicato Stampa 1° maggio 2023, n. 32

In data 1° maggio 2023, il Consiglio dei Ministri n. 32 ha approvato, tra gli altri, i seguenti due provvedimenti:

- decreto-legge, recante “*Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro e in materia di salute*”;
- disegno di legge in materia di lavoro.

Da un punto di vista previdenziale, il disegno di legge in materia di lavoro presenta le seguenti disposizioni:

- **potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi e promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi** - potenziata la capacità di controllo e verifica dell’INPS, mediante la consultazione di banche dati non solo dell’Istituto, ma anche di altre pubbliche amministrazioni. Si prevede, inoltre, che gli uffici dell’Ente possano invitare i contribuenti a comparire di persona o mediante rappresentanti per fornire dati ed elementi informativi. Qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro quaranta giorni dal ricevimento dell’accertamento, le sanzioni civili sono ridotte nella misura del 50%. Entro tale termine il contribuente può inoltrare domanda di dilazione. L’INPS può trasmettere al contribuente la comunicazione di eventuali anomalie affinché quest’ultimo provveda alla correzione. Il contribuente ha un termine di novanta giorni dalla notifica della comunicazione per segnalare eventuali elementi, fatti o circostanze per confutare quanto comunicato. Il contribuente che provveda alla regolarizzazione delle anomalie ed effettui entro trenta giorni il versamento dei contributi è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al 2,75% dell’importo della contribuzione dovuta ed in caso di pagamento in forma dilazionata, la riduzione della sanzione è subordinata al versamento della prima rata. Sono previste specifiche disposizioni per l’omesso o tardivo versamento di una delle successive rate e per i casi di assenza di segnalazioni o di regolarizzazione da parte del contribuente;
- **pagamento dilazionato dei debiti contributivi**: aumentate il numero di rate previste per il pagamento dei premi (dagli attuali 24 a 60 mesi);
- **ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti**: modificata la disciplina della ricongiunzione ai fini previdenziali dei periodi assicurativi, con l’allineamento del rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.

IMPOSIZIONE FISCALE

Aggiornate dall’AE le istruzioni del mod. 770/2023 le relative specifiche tecniche

Agenzia delle Entrate, Istruzioni Operative 26 aprile 2023

In data 26 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento delle istruzioni del 770/2023 e delle relative specifiche tecniche.

Nel dettaglio, si segnalano le seguenti **modifiche**:

INFOSERVICE DATI S.R.L.

Circolare per i clienti del 3 maggio 2023

- alla pagina 50, nell'ATTENZIONE dopo le parole "da 1 a 15" è inserita la frase "escluso codice 14", inoltre dopo la numerazione "11,13 e 16" è aggiunta la frase "I sostituti che nel corso del 2022 hanno usufruito nell'ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dal codice 14, devono compilare i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 (nelle sole ipotesi di note "F», «K», «L», «S»), 11, 13 e 16 (indicando il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2023 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice 14).";
- alla pagina 55, nell'ATTENZIONE, nella parentesi, dopo la numerazione "8, 11, 12" è eliminato il codice "14", inoltre dopo la numerazione "11 e 16" è inserita la frase "I sostituti che nel corso del 2022 hanno usufruito nell'ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dal codice 14, devono compilare i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 (nelle sole ipotesi di note "F», «K», «L», «S»), 11 e 16 (indicando il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2023 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice 14).";
- alla pagina 61, nel rigo SX42, nelle istruzioni alla colonna 1, le parole "nella colonna 8" sono sostituite con "nella colonna 9";
- alla pagina 63, nel rigo SX49, nelle istruzioni alla colonna 1, le parole "nella colonna 6" sono sostituite con "nella colonna 7".

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Nella legge di conversione del cd. decreto PNRR gli incentivi per chi assume i dottori di ricerca

Legge 21 aprile 2023, n. 41

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2023, n. 94 è stata pubblicata la legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative".

Tra le altre cose, si segnala che l'art. 26 introduce un esonero contributivo a favore delle imprese che assumono dottori di ricerca.

Nel dettaglio, viene riconosciuto alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, un **esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 3.750 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale:

- in possesso del titolo di **dottore di ricerca**;
- ovvero
- che è, oppure è stato titolare di contratti di cui agli artt. 22 (**contratti di ricerca**) o 24 (contratti di lavoro subordinato stipulati dalle Università al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti) della legge n. 240/2010.

Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di 2 posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti del regime "de minimis" di cui ai Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013.

INFOSERVICE DATI S.R.L.

Circolare per i clienti del 3 maggio 2023

L'esonero è applicabile per un **periodo massimo di 24 mesi**, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque **non oltre il 31 dicembre 2026**, fermo restando il limite massimo di importo pari ad € 7.500 per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse destinate all'agevolazione.

Le modalità di riconoscimento del beneficio dovranno essere definite da un decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Gli incentivi occupazionali per le nuove assunzioni nell'ambito del contratto di espansione

INPS, Messaggio 18 aprile 2023, n. 1450

L'INPS – con Messaggio del 18 aprile 2023, n. 1450 – ha esaminato alcune **condizioni ostative** all'applicabilità degli **incentivi occupazionali** previsti dalla legislazione vigente in caso di **nuove assunzioni** effettuate in conformità alle previsioni del **contratto di espansione**.

Com'è noto, i datori di lavoro che abbiano un organico **non inferiore a 50 unità** possono, per gli anni 2022 e 2023, avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipula, in sede governativa, di un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria).

Al riguardo, l'Istituto ha chiarito che quanto contenuto nel contratto di espansione e sottoscritto in sede ministeriale (cioè, l'impegno del datore di lavoro ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato, o di apprendistato professionalizzante), **non integra la fattispecie di "obbligo preesistente"**, ex art. 31, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 150/2015.

INPS, CONTRIBUZIONE

Misure in materia di welfare aziendale e datori di lavoro che assumono manodopera agricola

INPS, Messaggio 28 aprile 2023, n. 1563

L'INPS - con Messaggio 28 aprile 2023, n. 1563 - ha fornito ulteriori indicazioni operative per il **conguaglio e il recupero della contribuzione** relativa alla quota di **fringe benefit** e/o di **bonus carburante** erogata da parte dei datori di lavoro, da effettuare nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

Al riguardo, relativamente ai datori di lavoro che assumono **manodopera assoggettata a contribuzione agricola unificata**, l'INPS ha precisato che nel caso in cui sia necessario assoggettare a contribuzione la quota di retribuzione imponibile precedentemente omessa, i datori di lavoro:

- invieranno un flusso di variazione in aumento della retribuzione imponibile del mese di competenza con l'indicazione dell'importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2022, qualora, tale importo, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore ad € 3.000 (in relazione ai fringe benefit) e/o superiore ad € 200 (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno; l'incremento dell'imponibile dovrà essere denunciato all'interno del flusso PosAgri, con Tipo Retribuzione "W";

INFOSERVICE DATI S.R.L.

Circolare per i clienti del 3 maggio 2023

- effettueranno il recupero dal lavoratore della differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore domestico

INPS, Messaggio 28 aprile 2023, n. 1552

L'INPS - con Messaggio 28 aprile 2023, n. 1552 - è intervenuto per fornire indicazioni relativamente all'art. 1, comma 137, Legge n. 234/2021, circa l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.

I datori di lavoro domestico per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l'applicazione dell'esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare apposita **domanda all'INPS**, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e liberi professionisti" > "Strumenti" > "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" > "Utilizza lo strumento", autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Il datore di lavoro, dopo aver selezionato la voce "LD - Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici", potrà procedere all'inserimento della relativa domanda.

Le domande di esonero contributivo in argomento possono essere presentate solo se il **rientro al lavoro** è avvenuto effettivamente **entro il 31 dicembre 2022**. Per un riscontro immediato circa l'accoglimento della domanda è possibile inserire il protocollo della domanda di maternità, altrimenti la richiesta sarà messa nello stato di verifica per la definizione della stessa da parte della Sede territorialmente competente.

Ultimata la procedura di presentazione della domanda di esonero contributivo è possibile **scaricare la ricevuta in formato PDF** e visualizzare tutte le informazioni in relazione anche allo stato di lavorazione.

INPS: gli importi per il 2023 di malattia, maternità, paternità e tubercolosi

INPS, Circolare 21 aprile 2023, n. 43

L'INPS - con Circolare del 21 aprile 2023, n. 43 - ha illustrato, con riferimento all'**anno 2023**, la misura del **limite minimo di retribuzione giornaliera** e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.

Al riguardo, ai fini della **liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi**, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2023, sono stati comunicati gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le diverse categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche.

INFOSERVICE DATI S.R.L.

Circolare per i clienti del 3 maggio 2023

SICUREZZA SUL LAVORO

Le indicazioni INL del CCNL del settore sorveglianza antincendio

INL, Nota 19 aprile 2023, prot. n. 687

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 19 aprile 2023, prot. n. 687 – ha fornito alcuni chiarimenti riguardo l'**individuazione dei CCNL comparativamente più rappresentativi applicabili dalle aziende** e, quindi al personale impiegato nell'ambito dei servizi inerenti le attività di sorveglianza antincendio.

Nel dettaglio, l'INL ha specificato che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di **appalti pubblici** e concessioni è applicato il contratto collettivo (nazionale e territoriale) in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le **stesse tutele** di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime **tutele** normative ed economiche siano **garantite ai lavoratori in subappalto**.

Pertanto, è imprescindibile che le imprese che impiegano personale nell'ambito di appalti pubblici e concessioni applichino il contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta in tali settori emergano circostanze diverse, ad esempio relative all'applicazione di contratti collettivi privi degli indicati requisiti, il personale ispettivo informerà la stazione appaltante e provvederà ai necessari **recuperi contributivi e retributivi**.

Ciò vale anche per il settore relativo ai servizi inerenti le **attività di sorveglianza antincendio**, per il quale il costo medio orario del lavoro è determinato a livello nazionale con riferimento al "CCNL delle Guardie ai fuochi" e con riferimento al "CCNL per il settore sorveglianza antincendio".

APPROFONDIMENTI

DIRITTO DEL LAVORO

Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto Lavoro: le novità più rilevanti

In data 1° maggio 2023, il Consiglio dei Ministri n. 32 ha approvato il decreto-legge, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro e in materia di salute”.

Di seguito una prima ricostruzione delle misure adottate.

Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale - si innalza, dal 2% al 6%, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esonero è innalzata al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 1.923.

Si conferma l’incremento della soglia dei **fringe benefit** ad € 3.000 per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’**assegno unico** prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

Misure di inclusione sociale e lavorativa, di accompagnamento al lavoro e di incentivazione dell’occupazione giovanile - dal 1° gennaio 2024, si introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, che consiste in una **integrazione al reddito** in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenni o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il beneficio mensile, di importo **non inferiore ad € 480 all’anno** esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di **pagamento elettronico**, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

Per i **soggetti occupabili**, cioè coloro che hanno una **età compresa tra i 18 e i 59 anni** e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

- a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
- a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Per evitare il godimento irregolare del beneficio, sono previsti un adeguato **regime sanzionatorio** e una specifica **attività di vigilanza** da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri.

I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60% e l’80% di quello riconosciuto ai datori di lavoro.

Ai soggetti di età compresa **fra i 18 e 59 anni** in condizioni di **povertà assoluta**, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il **percorso di inserimento lavorativo**, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al

INFOSERVICE DATI S.R.L.

Circolare per i clienti del 3 maggio 2023

lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il **servizio civile universale**, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai **programmi formativi**, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un **beneficio economico pari ad € 350 mensili**.

Inoltre, per favorire l'**occupazione giovanile** sono previsti **incentivi pari al 60% della retribuzione per un periodo di 12 mesi**, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON "Iniziativa Occupazione Giovani". L'incentivo è cumulabile con l'**esonero contributivo nella misura del 100%**, per un periodo massimo di trentasei mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

Misure sui contratti a termine: si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, variando le **causali** che possono essere indicate nei contratti di **durata compresa tra i 12 e i 24 mesi** (comprese le proroghe e i rinnovi).

Al riguardo, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

- nei casi previsti dai contratti collettivi;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
- per sostituire altri lavoratori.

Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi: istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

Nello specifico, si prevedono le seguenti disposizioni:

- l'obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
- l'estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;
- l'obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Introdotte, infine, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Contratto di espansione e rispetto dei principi ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015

L'INPS – con Messaggio n. 1450/2023 – ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla possibilità di accedere agli **incentivi all'occupazione** in vigore in caso di **nuove assunzioni** effettuate in conformità alle previsioni del contratto di espansione.

Com'è noto, l'art. 1, comma 215, legge n. 234/2021 ha modificato l'art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015, stabilendo che il regime sperimentale previsto per il c.d. contratto di espansione trovi applicazione anche per gli anni 2022 e 2023.

Al riguardo, *"per gli anni 2022 e 2023, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi"*.

Pertanto, i datori di lavoro che abbiano un organico non inferiore a cinquanta unità possono, per gli anni 2022 e 2023, avviare una **procedura di consultazione** finalizzata alla stipula, in sede governativa, di un

INFOSERVICE DATI S.R.L.

Circolare per i clienti del 3 maggio 2023

contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria).

Le nuove assunzioni effettuate in conformità del contratto di espansione possono prevedere i relativi esoneri contributivi, al rispetto di quanto previsto dall'art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

Il riconoscimento delle agevolazioni per le assunzioni, infatti, è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione, tra cui il fatto che l'assunzione non debba costituire attuazione di un obbligo preesistente stabilito da legge o CCNL, ex art. 31, comma 1, lett. a).

Relativamente a tale questione, è stato chiarito che quanto contenuto nel contratto di espansione e sottoscritto in sede ministeriale, ossia l'impegno del datore di lavoro ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato (o di apprendistato professionalizzante), **non integra la fattispecie di "obbligo preesistente"** regolata dal richiamato dettato normativo.

Infatti, l'impegno alle nuove assunzioni, pur dovendosi considerare un elemento essenziale del contratto di espansione, non può essere assimilato a un obbligo di assunzione ex lege (come ad esempio, quello previsto per le assunzioni nel rispetto delle quote di riserva di soggetti disabili o, per quanto riguarda la contrattazione collettiva, per le ipotesi di passaggi di lavoratori da un'azienda a un'altra a seguito di cambio appalto).

In tal caso, l'obbligo di assunzione è tale solo laddove il datore di lavoro interessato non abbia libertà di scegliere se assumere.

L'**obbligo di assumere** costituisce, quindi, in questo caso, una **clausola del programma contrattuale** al quale il datore di lavoro volontariamente si assoggetta. Di conseguenza, l'effettuazione delle assunzioni non costituisce l'attuazione di un obbligo di legge, ma il mero adempimento della previsione contrattuale.

Quanto all'art. 31, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 150/2015 (che recita "*gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive*"), l'INPS ha ribadito che il **contratto di espansione** mira al **perseguimento del progresso e dello sviluppo tecnologico** del datore di lavoro interessato, sia per il tramite del **ricambio generazionale**, sia per effetto dell'aggiornamento delle professionalità del personale in organico.

La stipula del contratto di espansione presuppone che il datore di lavoro interessato ponga in essere un **processo strutturale di reindustrializzazione e riorganizzazione**. In particolare, le nuove assunzioni costituiscono un elemento essenziale del contratto di espansione, in relazione sia alla sostituzione dei c.d. lavoratori in esodo, sia all'acquisizione di nuove figure professionali coerenti con il processo di riorganizzazione e reindustrializzazione dell'impresa.

Pertanto, tenuto conto del carattere di specialità che connota il contratto di espansione, per le nuove assunzioni previste nell'accordo è possibile accedere alle misure agevolative anche laddove siano in atto, presso il datore di lavoro, riduzioni dell'orario di lavoro, ex art. 41, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015, non ravvisandosi, in relazione a tale profilo, un effettivo contrasto con la ratio sottesa alla previsione normativa sopra richiamata.

INPS, CONTRIBUZIONE

Aggiornati dall'INPS i valori per il calcolo delle contribuzioni dovute e le somme da prendere a riferimento per altre prestazioni previdenziali

INFOSERVICE DATI S.R.L.

Circolare per i clienti del 3 maggio 2023

L'INPS - con Circolare n. 43/2023 - ha reso noti gli **importi** da prendere a riferimento per il calcolo delle **prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi** per il **2023**, sulla base della variazione percentuale, comunicata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l'anno 2022.

Per i **lavoratori italiani e stranieri** addetti ai **servizi domestici** e familiari ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2023, devono essere utilizzate le seguenti **retribuzioni convenzionali orarie**:

- € 7,90 per le retribuzioni orarie effettive fino ad € 8,92;
- € 8,92 per le retribuzioni orarie effettive superiori ad € 8,92 e fino ad € 10,86;
- € 10,86 per le retribuzioni orarie effettive superiori ad € 10,86;
- € 5,75 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto i trattamenti economici di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di **periodi di paga cadenti nell'anno 2023**, sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, **per il 2023, ad € 53,95**.

Per i **lavoratori agricoli a tempo determinato** la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni malattia, maternità/paternità e tubercolosi non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2023, è pari ad € 48.

Per i **compartecipanti familiari e piccoli coloni**, l'INPS fa presente che i salari applicabili per l'anno 2023 saranno comunicati non appena disponibili.

Nel frattempo saranno utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all'anno 2022, pari ad € 60,26.

Per i **lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari** si deve fare riferimento alle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2023 di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 2023.

L'INPS, inoltre, riporta gli importi da prendere a riferimento nell'anno 2023 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai **lavoratori iscritti alla Gestione separata**, nonché l'ammontare dell'assegno di maternità di base concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) concesso ed erogato dall'INPS.

Vengono altresì indicati i limiti di reddito ai fini dell'**indennità del congedo parentale** nei casi previsti dall'art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, e gli importi massimi per l'anno 2023 ai fini dell'indennità economica e dell'accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei **familiari di disabili in situazione di gravità**.

Al riguardo, viene previsto che per i lavoratori iscritti alla **Gestione separata** che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a:

- 26,23% per i lavoratori liberi professionisti;
- 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 35,03% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Pertanto, il **contributo mensile** utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto è pari a:

- € 382,61 per i liberi professionisti per i quali si applica l'aliquota del 26,23%;

INFOSERVICE DATI S.R.L.

Circolare per i clienti del 3 maggio 2023

- € 491,86 per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 33,72%;
- € 510,97 per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 35,03%.

Per l'anno **2023** il **massimale di reddito** previsto dall'art. 2, comma 18, legge n. 335/1995, è pari ad € 113.520,00.

Per gli **eventi insorti nel 2023**, il **limite di reddito** previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia corrisponde ad € 73.509,80 (pari al 70% del massimale 2022, pari ad € 105.014,00).

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l'evento, le seguenti percentuali:

- dell'8%, del 12% o del 16%, in caso di malattia;
- del 16%, del 24% e del 32%, in caso di degenza ospedaliera o di malattia.

All'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l'anno di inizio della malattia (per il 2023 è pari ad € 311,01).

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Martedì 16/05/2023	INPS	Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria	Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti	Modello F 24 on line
Martedì 16/05/2023	INPS	Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria	Committenti	Modello F 24 on line
Martedì 16/05/2023	INPS	Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente	Datori di lavoro	Modello F 24 on line
Martedì 16/05/2023	INPS	Versamento contributo fondo di integrazione salariale	Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS OJ)	Modello F 24 on line - Denuncia Uniemens
Martedì 16/05/2023	INPS ex ENPALS	Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente	Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport	Modello F 24 on line
Martedì 16/05/2023	IRPEF	Sostituti d'imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
Martedì 16/05/2023	IRPEF	Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
		unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.		
Martedì 16/05/2023	IRPEF	Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell'addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta e versata in un'unica soluzione.	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
Martedì 16/05/2023	INPGI	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)	Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratto di collaborazione	Modello F24/Accise
Martedì 16/05/2023	CASAGIT	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente	Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti	Bonifico bancario - Denuncia modello DASM
Martedì 16/05/2023	INAIL	Autoliquidazione: versamento premio anticipato anno in corso e saldo premio anno precedente. Versamento 2 ^a rata	Datori di lavoro	Modello F24 on line titolari P.IVA oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA
Sabato 20/05/2023	ENASARCO	Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 1° trimestre 2023	Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia	RID bancario
Lunedì 22/05/2023	FASC	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati	Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica	Bonifico bancario - Denuncia telematica

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Giovedì 25/05/2023	ENPAIA	Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati	Aziende agricole	M.A.V. bancario - denuncia on line
Mercoledì 31/05/2023	INPS ex ENPALS	Denuncia contributiva mensile unificata	Aziende settori sport e spettacolo	Procedura telematica
Mercoledì 31/05/2023	INPS	Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi	Datori di lavoro	Trasmissione telematica
Mercoledì 31/05/2023	INPS	Domanda differimento adempimenti contributivi per ferie collettive	Datori di lavoro	Trasmissione telematica
Mercoledì 31/05/2023	Fondi	Fasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industriali	Datori di lavoro aziende industriali	Bollettino Bancario - RID
Mercoledì 31/05/2023	LUL	Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente	Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta	Stampa meccanografica - Stampa Laser